

**CIRCOLARE N. 4**

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA – UFF. XII- XIII

ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO – UFF. II

ISPETTORATO GENERALE PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLA CONTABILITÀ DI STATO – UFF. VII

Allegati: Vari

Alle Amministrazioni Centrali dello Stato

LORO SEDI

Agli Uffici centrali del bilancio

LORO SEDI

Alle Ragionerie territoriali dello Stato

LORO SEDI

e p.c. Alla Corte dei Conti
via Baiamonti, 25

00198 ROMA

OGGETTO: Accertamento residui passivi di bilancio e residui passivi perenti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018.

PREMESSA

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni da seguire per le operazioni di accertamento dei residui passivi di bilancio e dei residui passivi perenti in fase di chiusura delle scritture contabili del decorso esercizio finanziario 2018, ai fini della redazione del conto consuntivo e delle poste del conto del patrimonio relative ai residui passivi perenti.

DISPOSIZIONI SULL'ACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI DI BILANCIO

Le risultanze contabili dei residui passivi di bilancio, per ogni capitolo o capitolo/piano gestionale troveranno la loro consueta rappresentazione nel decreto di accertamento dei residui (DAR).

Ai fini dell'applicazione delle norme dell'art. 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica) e dell'art. 275, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (regolamento di contabilità generale dello Stato), gli Uffici centrali del bilancio (UCB) e le

Ragionerie territoriali dello Stato (RTS) (di seguito anche denominati – ai soli fini della presente circolare – Ufficio di controllo contabile), collaboreranno con le Amministrazioni di riferimento predisponendo i prospetti dimostrativi delle somme da iscrivere quali residui nel conto consuntivo.

Tali prospetti saranno inoltrati alle competenti Amministrazioni per essere da queste allegati ai decreti ministeriali con i quali si determinano le somme da conservarsi in conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto. I prospetti da trasmettere alle Amministrazioni devono indicare specificatamente quanto prescritto dal più volte citato art. 275, comma 2, del RD n.827/1924, nel seguente dettaglio:

- a) somme relative ad ordini di accreditamento di cui è stato chiesto il trasporto ai sensi dell'articolo 61-bis della Legge di Contabilità Generale dello Stato;
- b) somme riferibili a rate di spese fisse rimaste insolute alla data del 31 dicembre, le quali devono essere determinate operando la differenza tra i ruoli emessi ed i pagamenti eseguiti;
- c) somme che trovano riscontro in formali, documentati provvedimenti dell'Amministrazione interessata, regolarmente impegnate;
- d) somme concernenti gli ordinativi trasportati su ordini di accreditamento di contabilità ordinaria per i quali non è consentito il trasporto, in quanto riguardanti spese di parte corrente, nonché quelle corrispondenti ad impegni assunti da funzionari delegati, per i quali non è stato disposto il relativo pagamento entro la chiusura dell'esercizio finanziario e rilevabili dagli elenchi modelli 62 C.G;
- e) eventuali somme riferibili a spese di giustizia anticipate con i fondi della riscossione ovvero pagate dagli Uffici postali, alle vincite al lotto, a quelle dovute in corrispondenza degli accertamenti d'entrata, nonché ad ogni altra spesa rimasta da pagare al termine dell'esercizio, non compresa tra quelle innanzi indicate;
- f) i residui di stanziamento da conservare di cui all'articolo 34-bis, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Ai sensi del comma 3 del ripetuto art. 275, i prospetti dovranno essere corredati:

- per le spese di cui alle lettere c) e d), degli elenchi compilati dai competenti Uffici centrali e periferici nei quali debbono indicarsi il cognome ed il nome del creditore, l'oggetto della spesa e la somma dovuta;

- per quanto attiene alle spese di giustizia di cui alla lettera e), di prospetti riassuntivi compilati per provincia;
- per le spese di cui alla lettera f), da una dichiarazione resa dai dirigenti competenti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dai capi degli Uffici periferici investiti di attribuzioni decentrate, circa la necessità di conservare le relative somme in bilancio, e di un prospetto in cui, a fronte dello stanziamento, vengono indicati gli impegni da assumere, con riferimento ai singoli progetti o programmi da realizzare, in coerenza con le motivazioni indicate nella citata dichiarazione.

Particolare disciplina per le competenze fisse e accessorie e connessi oneri previdenziali e assistenziali

Le spese relative a regolazioni contabili, a regolazioni debitorie mediante titoli di Stato e ad assegni alle categorie protette, giusto il disposto dell'art. 54, comma 16, primo periodo della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono imputate alla competenza dell'esercizio finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti; analoga disciplina di imputazione all'esercizio finanziario dell'effettivo pagamento si applica alle spese per competenze fisse ed accessorie relative al personale, ai sensi dell'art. 34, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Analogamente, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 37 della legge 30 marzo 1981, n. 119, "Le ritenute per imposte sui redditi delle persone fisiche operate sugli stipendi e sulle pensioni corrisposti al personale statale, rispettivamente, in attività di servizio ed in quiescenza, nonché i contributi previdenziali ed assistenziali inerenti alle suddette voci retributive ed alle pensioni, sono imputati alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui ne vengono effettuati i versamenti".

Determinazione dei residui di stanziamento di parte corrente e conto capitale dell'esercizio finanziario 2018

A. Parte corrente

L'articolo 34-bis, comma 1 della legge 196/2009 dispone che gli stanziamenti di parte corrente non impegnati alla chiusura dell'esercizio costituiscono economie di bilancio salvo che

non sia diversamente previsto con legge.

La disposizione normativa prevede, dunque, anche per gli stanziamenti di parte corrente la possibilità di essere conservati quali residui di lettera F, limitatamente alle deroghe previste da norme specifiche. Di seguito sono elencate le speciali disposizioni derogatorie dell'esercizio finanziario di riferimento, da riportare nel DAR come richiesto dalla Corte dei conti; al fine di evidenziare correttamente tali casistiche si suggerisce di aggiungere un autonomo "Visto" nel preambolo dello stesso decreto:

- l'articolo 10, comma 10, del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 111 del 15 luglio 2011, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" che abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2012, tutte le norme che dispongono la conservazione nel conto dei residui, per essere utilizzate nell'esercizio successivo, di somme iscritte negli stati di previsione dei Ministeri non impegnate ai sensi dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al termine dell'esercizio precedente, con l'esclusione delle norme relative ai fondi del personale, al fondo occupazione, al fondo opere strategiche e al fondo per le aree sottoutilizzate (successivamente ridenominato "fondo per lo sviluppo e la coesione").
- legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", nello specifico:
 - art. 18, c. 6, in base al quale "le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo";
 - art. 18, c. 32, in base al quale le risorse del capitolo «Fondo da ripartire per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso» iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018, non utilizzate nel corso dello stesso esercizio, sono conservate in bilancio al termine dell'anno 2018 per essere utilizzate nell'esercizio successivo;
- art. 1 c. 8 del decreto-legge n. 148 del 20 maggio 1993, convertito con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge n. 236 del 19 luglio 1993 recante "Interventi urgenti a sostegno

dell'occupazione" che recita: "le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo";

- art. 27, comma 4, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" in base al quale le risorse vengono mantenute in bilancio per essere versate in entrata e riassegnate negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate per il finanziamento di progetti innovativi nel settore informatico previsti dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché dalle successive disposizioni legislative di modifica e integrazione delle stesse individuati ed approvati dall'Agenzia per l'Italia digitale.

- art. 1, comma 154, della legge n. 190/2014 stabilisce che: "le somme relative alla liquidazione della quota del cinque per mille non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo".

B. Conto capitale

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 34-bis della legge 196/2009, che definisce la disciplina della conservazione degli stanziamenti di bilancio delle spese in conto capitale, le somme stanziata in conto capitale e non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere conservate come residui di stanziamento (lettera F), non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione di bilancio. Il periodo di conservazione è protratto di un ulteriore anno per quelle somme stanziata in bilancio in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente e per le quali l'amministrazione non ha provveduto ad assumere impegni formali.

Per gli stanziamenti derivanti da autorizzazioni di spese pluriennali non aventi carattere permanente e non impegnati alla chiusura dell'esercizio è possibile esercitare la facoltà riconosciuta all'Amministrazione, prevista dal terzo periodo del comma 2 dell'articolo 30 della legge 196/2009, di poter disporre di tali somme non solo come residui di stanziamento, ma in alternativa, previa dichiarazione da presentare in allegato al DAR, come risorse che si propone di riscrivere con il disegno di legge di bilancio, dopo il giudizio di parificazione della Corte dei conti, nella competenza degli esercizi successivi, in relazione a quanto riportato nel piano finanziario dei pagamenti.

Esercitando la facoltà anzidetta le risorse non impegnate costituiscono economie per l'esercizio finanziario in consuntivazione e dovranno essere reiscritte con il disegno di legge di bilancio a partire dall'esercizio finanziario 2020 quali stanziamenti di competenza.

A tal fine le Amministrazioni presentano le richieste motivate agli Uffici di controllo, i quali dopo le opportune verifiche effettuano le operazioni nel Sistema informativo per la gestione delle Spese utilizzando la funzione "Economie da riscrivere in DLB successivi" con il percorso: Sistema Spese/Consuntivo/Economie da riscrivere in DLB successivi". Al riguardo nella sezione Documentazione di detto Sistema è pubblicata apposita nota operativa.

Dell'esercizio di tale facoltà sarà data esplicita evidenza nei prospetti prodotti dal Sistema Spese RG-11-SP-MR38 e RG-11-PG-MR40 allegati al DAR (vedasi allegati n. 3 e 4 della presente circolare).

Per le somme di cui sopra verrà data evidenza in apposito allegato al conto del bilancio per il rendiconto 2018 e al disegno di legge di bilancio a partire dall'esercizio finanziario 2020.

Determinazione dei residui passivi di provenienza degli esercizi precedenti al 2018

L'art. 154, comma 2, del Regolamento di Contabilità generale dello Stato statuisce che i residui provenienti da esercizi precedenti a quello di consuntivazione, devono essere tenuti distinti a seconda dell'esercizio di provenienza.

A. Parte corrente

A.1 Residui propri

L'art. 34-bis comma 2 della legge 196/2009 dispone che i residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato assunto il relativo impegno di spesa e quelli non pagati entro il terzo anno relative a spese destinate ai trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche (categoria 4) costituiscono economie di bilancio salvo che l'amministrazione non dimostri, con adeguata motivazione, entro il termine previsto per l'accertamento dei residui passivi riferiti all'esercizio scaduto, al competente Ufficio centrale di bilancio, la permanenza delle ragioni della sussistenza del debito, in modo da giustificare la

conservazione dei residui nelle scritture contabili. In tal caso le somme si intendono perenti agli effetti amministrativi e possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

Pertanto, alla fine dell'esercizio finanziario 2018, costituiscono economie di bilancio, salvo richiesta di mantenimento delle somme nel Conto del patrimonio, le somme stanziata e impegnata nell'esercizio finanziario 2016 e, relativamente alla categoria economica 4 - Trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche, le somme stanziata ed impegnata nell'esercizio finanziario 2015.

Per l'attività di riaccertamento di tali somme il Sistema Spese procede all'invio in economia delle somme rimaste da pagare, al termine del periodo di conservazione, attraverso la generazione automatica di un giustificativo di ragioneria contenente una clausola di variazione negativa. Con apposite interrogazioni presenti nel Sistema Spese vengono prospettate le liste delle economie sugli impegni e sui saldi per ritenute di spesa corrente, codificati come "economie da perenzione". Gli UCB e le RTS provvedono ad esportare le suddette liste in file formato Excel o PDF e ad inoltrarle alle Amministrazioni per l'esercizio dell'attività di accertamento delle somme rimaste da pagare da inviare in perenzione.

Entro il 1° marzo 2019 le Amministrazioni devono inoltrare ai competenti Uffici di controllo le richieste motivate e documentate di conservazione delle somme nel Conto del Patrimonio.

Effettuati con esito positivo i riscontri di competenza, gli UCB e le RTS provvedono con la massima sollecitudine, attraverso apposite funzioni presenti nel Sistema Spese, all'invio in perenzione delle somme nel Conto del patrimonio, dandone informazione alle Amministrazioni, alle quali forniscono la relativa documentazione in tempo utile per il perfezionamento dei DAR.

A.2 Residui di stanziamento

Costituiscono economie di bilancio i residui di stanziamento di provenienza dell'esercizio finanziario 2017 non impegnate nell'esercizio finanziario 2018.

B. Conto capitale

B.1 Residui propri

Ai sensi del comma 3 dell'art. 34-bis della legge 196/2009, i residui delle spese in conto capitale non pagati entro il terzo esercizio successivo a quello dell'assunzione dell'impegno di spesa si intendono perenti agli effetti amministrativi.

Pertanto alla fine dell'esercizio finanziario 2018 costituiscono residui passivi perenti le somme stanziata e impegnata nell'esercizio finanziario 2015.

Si fa presente che non possono essere accertati al 31.12.2018 come residui di lettera a) eventuali poste relative a titoli di spesa emessi in conto capitale e da trasportare con provenienza da esercizi al limite di perenzione, giusta decisione della Corte dei Conti n. 26/CONTR/D.REL-S/08 pronunciata in sede di giudizio sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 2007. Tali poste, pertanto, devono essere inviate in perenzione amministrativa.

B.2 Residui di stanziamento

Ai sensi dell'articolo 34-bis comma 4, i residui di stanziamento relativi a capitoli di spesa in conto capitale, provenienti da somme stanziata nell'esercizio 2017, nonché da stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio finanziario 2016 e non impegnati nell'esercizio finanziario 2018, costituiscono economie di bilancio, salvo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 34-ter che prevede, per i residui di stanziamento relativi a spese pluriennali di carattere non permanente, la possibilità da parte delle Amministrazioni di esercitare la facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 30 della medesima legge 196/2009.

Nel caso di esercizio della predetta facoltà, come per gli stanziamenti della competenza, le Amministrazioni in sede di predisposizione del DAR dovranno chiedere la reiscrizione dei residui delle predette somme nella competenza dei bilanci futuri, a partire dalle previsioni di bilancio per l'esercizio finanziario 2020, in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti, secondo le procedure già descritte.

Per la conservazione dei residui di stanziamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione, si rimanda alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 111 del 15 luglio 2011, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria".

DISPOSIZIONI PER IL RIACCERTAMENTO ANNUALE DELLE PARTITE PERENTI NEL CONTO DEL PATRIMONIO

I commi 4 e 5 dell'articolo 34-ter dispongono il riaccertamento annuale da parte delle Amministrazioni delle partite debitorie iscritte nel Conto del patrimonio quali residui passivi perenti, in esercizi precedenti a quello in consuntivazione. Lo scopo della norma è quello di ridurre lo stock dei residui passivi perenti, verificando annualmente la sussistenza delle ragioni che giustificano la permanenza delle partite debitorie nelle scritture contabili relative alle passività patrimoniali.

Entro i termini previsti per la predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, le Amministrazioni completano l'attività di riaccertamento dei residui passivi perenti, esistenti alla data del 31 dicembre 2018 ai fini della verifica della permanenza dei presupposti indicati all'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009 e, secondo le ordinarie procedure amministrative, comunicano al coesistente ufficio di controllo le somme da inviare in economia.

A seguito dei controlli di competenza da parte degli UCB e delle RTS, gli Uffici centrali di bilancio devono concludere le operazioni di economia dei perenti da attribuire all'esercizio finanziario 2018 entro la data del 30 aprile 2019, utilizzando le consuete funzioni presenti nell'applicativo SIPATR.

Al fine di consentire il rispetto del termine sopra stabilito, le RTS dovranno comunicare ai competenti Uffici centrali del bilancio le somme da inviare in economia entro la data del 19 aprile 2019.

Il riaccertamento dello stock dei residui perenti comporta l'eliminazione delle partite debitorie non più dovute con apposite scritture nel Conto del patrimonio. Solo successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio le risorse corrispondenti al valore dei residui perenti eliminati possono essere in tutto o in parte iscritte in bilancio su base pluriennale su appositi Fondi da istituire, con la medesima legge di bilancio, negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e tenendo conto della natura delle partite debitorie cancellate.

DISPOSIZIONI PER L'ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Considerato che le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter dell'art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, così come modificati dall'art. 4, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 12 settembre 2018, n. 116, troveranno applicazione a partire dall'esercizio finanziario 2019, per l'esercizio finanziario 2018 continuano ad applicarsi le disposizioni per cui il termine ultimo per l'assunzione degli impegni rimane fissato al 31 dicembre e, pertanto, gli Uffici Centrali del Bilancio e le Ragionerie Territoriali dello Stato, per le spese decentrate, non possono dare corso agli atti di impegno che sono pervenuti dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente conseguenti a:

- variazioni di bilancio disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze connesse all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno in consuntivazione;

- variazioni di bilancio disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato nell'ultimo mese dell'anno relative a riassegnazioni alla spesa di entrate di scopo versate all'erario nell'ultimo quadrimestre dell'anno;

- variazioni di bilancio disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato nell'ultimo mese dell'anno connesse alla ripartizione, tra i capitoli di spesa interessati, dei fondi da ripartire che hanno quale condizione per la loro adozione il perfezionamento e l'efficacia di un atto amministrativo presupposto (decreti "interministeriali" in cui occorre acquisire il concerto di altre Amministrazioni o decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri) che ne individui o quantifichi la destinazione tra le diverse finalità previste dalla legge. L'atto presupposto deve avere acquisito efficacia, con la registrazione da parte dei competenti organi di controllo, nell'ultimo mese dell'anno.

I predetti impegni potranno essere assunti non oltre i 15 giorni successivi alla data di registrazione, da parte della Corte dei conti, dei decreti che assegnano le correlate risorse finanziarie e, comunque, in coerenza con i principi contabili generali di bilancio, almeno 10 giorni prima della scadenza dei termini stabiliti per la presentazione dei decreti di accertamento.

Si precisa che per provvedimenti di variazione di bilancio adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze, si intendono i decreti firmati dallo stesso Ministro nel periodo 1°

dicembre – 31 dicembre, ancorché non ancora registrati dalla Corte dei conti, e comunque trasmessi alla medesima Corte dei conti entro e non oltre il 28 febbraio 2019.

Per quanto riguarda i provvedimenti assunti al protocollo degli uffici di controllo nel mese di dicembre 2018, le operazioni connesse all'assunzione degli impegni formali, oltre la data di chiusura dell'esercizio finanziario 2018, devono essere disposte entro il 7 febbraio 2019, ovvero improrogabilmente entro il 9 marzo 2019 qualora per i medesimi sia intervenuta formale osservazione e non sia ancora conclusa la procedura di controllo di cui agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

A partire dal giorno 8 febbraio 2019 nel Sistema Spese verrà inibita l'operazione di assunzione degli impegni per l'esercizio in consuntivazione.

Le eventuali richieste di riapertura del sistema Spese, oltre i casi sopra menzionati, devono essere trasmesse per posta elettronica all'IGB – Ufficio II – al seguente indirizzo: rgs.operazioni.chiusura@mef.gov.it, indicando, oltre le motivazioni che giustificano la richiesta di riapertura, lo stato di previsione, i capitoli con i relativi piani gestionali e gli importi.

In caso di accoglimento della richiesta, l'IGB autorizza l'IGICS – Ufficio VII – alla riapertura del Sistema spese e ne dà, altresì, comunicazione all'ufficio richiedente del giorno in cui lo stesso è abilitato ad operare.

ULTERIORI ADEMPIMENTI DA EFFETTUARSI A CURA DEGLI UFFICI CENTRALI DEL BILANCIO E DELLE RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO

Tutti gli impegni ed i saldi per ritenute che, alla data del 31 dicembre 2018, risultano colpiti da perenzione, sono inibiti alla gestione in sede di accertamento preliminare dei residui ad eccezione fatta per quelli di spese correnti che sono posti automaticamente in economia dal Sistema Informativo delle Spese, come specificato nel paragrafo "Determinazione dei residui passivi di provenienza degli esercizi precedenti al 2018 (A.1 Residui propri)" di questa circolare. Pertanto tutti i residui dichiarati perenti automaticamente o per richiesta motivata dell'Amministrazione sono riportati nei tabulati RG-11-SP-MR72 e RS-11-SC-SAL1.

Ogni settimana, a partire dalla seconda metà del mese di febbraio 2019, il Sistema informativo produce una versione aggiornata dei predetti tabulati.

Pertanto le Ragionerie territoriali, consolidata l'attività di riaccertamento delle somme rimaste da pagare, e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2019, riscontrata l'esattezza dei dati riportati negli appositi tabulati compilati dal Sistema Informativo di questo Dipartimento, ne trasmettono copia ai competenti Uffici centrali del bilancio, ovviamente vistata per conferma.

Entro il mese di aprile 2019, gli stessi Uffici centrali del bilancio provvedono a trasmettere, all'Ispettorato Generale del bilancio -Ufficio II-, i suddetti tabulati definitivi, unitamente a quelli delle Ragionerie territoriali interessate per le quali, comunque, permane l'obbligo dell'apposizione del visto di competenza. I tabulati in questione dovranno essere trasmessi, quali allegati di posta elettronica, con apposita comunicazione al seguente indirizzo: rgs.operazioni.chiusura@mef.gov.it da cui risulti la dichiarazione del Direttore dell'Ufficio Centrale del Bilancio attestante la regolarità delle risultanze contabili.

Entro il 31 marzo 2019 le Amministrazioni periferiche dovranno trasmettere in originale alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e in copia conforme alle RTS i decreti di accertamento dei residui relativi alle quote di stanziamento in tutto o in parte assegnate agli uffici periferici investiti di funzioni decentrate, ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908.

Sempre entro lo stesso termine del 31 marzo 2019 le Amministrazioni centrali dovranno trasmettere in originale alla Corte dei conti - sede centrale - ed in copia conforme agli UCB i decreti di accertamento dei residui e la documentazione giustificativa delle quote di stanziamento non assegnate in gestione agli organi periferici.

Gli UCB, come già indicato, provvederanno sollecitamente ad esercitare il controllo di competenza e darne informazione alla Corte medesima.

Per quanto concerne gli elaborati relativi alla chiusura delle scritture dell'anno finanziario 2018, ivi compresi quelli necessari per la predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, si fa rinvio alle istruzioni impartite da questo Dipartimento con la circolare n. 30/2018 e relativo allegato concernente la pianificazione delle operazioni di chiusura.

ITER PER LA COMPILAZIONE DEI DAR E MODALITÀ DI TRASMISSIONE AGLI UFFICI DI CONTROLLO ED ALLA CORTE DEI CONTI

Sulla base di quanto ricevuto da parte degli UCB e delle RTS, come in dettaglio specificato nei paragrafi precedenti, le Amministrazioni dovranno emettere, entro il 31 marzo 2019, i DAR in conformità al modello 1 allegato alla presente circolare, corredati da tutta la documentazione giustificativa, e trasmetterli, contestualmente, agli Uffici di controllo contabile ed alla Corte dei conti per il controllo di legittimità, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, come modificato dall'articolo 33, comma 4, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Nel caso in cui speciali norme autorizzino deroghe agli ordinari termini di conservazione dei residui, le Amministrazioni avranno cura di indicare nel preambolo del decreto di accertamento la specifica norma autorizzatoria.

Una particolare attenzione deve essere rivolta ai capitoli ripartiti in piani gestionali per i quali è stata disposta la gestione unificata; in proposito occorre infatti sottolineare che non sono ammissibili inoltri separati (sub DAR), posto che la somma da conservare in conto residui deve essere determinata per ogni capitolo di bilancio.

I singoli dirigenti delegati alla spesa avranno pertanto cura di inviare al titolare del capitolo tutta la documentazione al fine di consentire allo stesso la corretta predisposizione dei DAR per la trasmissione unitaria alla Corte dei conti e all'Ufficio di controllo contabile. Al riguardo la Corte dei conti ha ribadito che è richiesto l'invio in unica soluzione dei DAR e di tutta la relativa documentazione. In questa ottica le Amministrazioni avranno cura di evitare, relativamente ai capitoli in gestione unificata ed a quelli di cedolino unico, invii di singoli piani gestionali a distanza di giorni l'uno dall'altro.

Ai fini di cui sopra gli UCB e le RTS, oltre alla normale attività di predisposizione degli elenchi da cui si rilevano le somme da conservare come residui riferita ai capitoli ordinari, forniranno, con riferimento ai capitoli in gestione unificata, ogni ulteriore supporto e collaborazione alle Amministrazioni di riferimento, anche concordando con esse le misure organizzative ed operative più idonee a permettere un più agevole adempimento delle disposizioni contenute nella presente circolare.

Per quanto riguarda le modalità di inoltro dei DAR, si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni al fine di evitare determinate criticità riscontrate dalla Corte dei conti in sede di controllo nei precedenti esercizi finanziari.

In primo luogo è opportuno chiarire che i DAR, ancorché dotati di un proprio numero di protocollo, devono essere inviati alla Corte dei conti come allegati ad apposite lettere di trasmissione autonomamente protocollate in uscita; le Amministrazioni, pertanto, avranno cura di evitare la protocollazione in uscita del decreto, atteso che tale operazione genera un'anomalia tecnica nella firma digitale del DAR, con conseguente criticità nell'acquisizione da parte della Corte dei conti.

Nel caso in cui fosse necessario integrare la documentazione, si dovrà avere cura di specificare nell'oggetto che trattasi di integrazione documentale che fa seguito ad un precedente invio, indicando ovviamente il capitolo di riferimento, ma senza allegare nuovamente il DAR interessato. Anche nella casistica in parola di più invii parziali di documentazione allegata, a motivo dell'insufficiente capienza della PEC, l'Amministrazione avrà cura di effettuare le trasmissioni in rapida successione, non a distanza di giorni.

Per quanto concerne l'invio agli UCB e alle RTS, si evidenzia che l'articolo 61 del D.lgs. 26 agosto 2016, n. 179, ha previsto l'adozione di un decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione finalizzato all'aggiornamento e al coordinamento delle regole tecniche per l'attuazione del Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Fino all'adozione del predetto decreto ministeriale la norma ha previsto la sospensione dell'obbligo per le Amministrazioni pubbliche di adeguare i propri sistemi di gestione informatica dei documenti, previsto dall'articolo 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014, che ha disciplinato le "Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici", salva la facoltà per le Amministrazioni medesime di adeguarsi anteriormente.

Conseguentemente, le Amministrazioni che hanno già adeguato i propri sistemi trasmetteranno tutti gli atti amministrativi e documenti allegati in forma dematerializzata, mentre le Amministrazioni che non hanno adottato sistemi informatizzati, nelle more dell'emanazione del richiamato DM, potranno eccezionalmente provvedere ad un invio in modalità cartacea.

Nei casi di invio telematico degli atti, le Amministrazioni utilizzeranno la modalità dematerializzata, con unico messaggio PEC completo di tutta la documentazione giustificativa e di supporto, autenticata in modalità digitale, come evidenziato nelle circolari del 20 gennaio 2014, n. 3 e del 9 giugno 2016, n. 17 di questo Dipartimento cui si rimanda.

Inoltre si richiama l'attenzione sull'obbligo della dichiarazione di conformità, firmata digitalmente, prevista laddove si trasmettano copie per immagine (scansioni) di documenti originariamente prodotti su supporti analogici (cartacei), ai sensi dell'articolo 22, comma 1 e seguenti del codice dell'amministrazione digitale e dell'articolo 4, commi 2 e 3, del D.P.C.M. 13 novembre 2014.

Una volta ricevuti i DAR, gli uffici preposti al riscontro contabile provvederanno sollecitamente a dare informazione dell'esito del controllo alla Corte dei conti e all'Amministrazione interessata, utilizzando la modulistica presente nell'applicativo protocollo RGS (modello template) e comunque riportata in allegato alla presente circolare (allegati 5 e 5A).

Per i capitoli di spese obbligatorie, nel modello di comunicazione di regolarità contabile gli UCB, su specifica richiesta della Corte dei conti, dovranno indicare anche l'importo di eventuali eccedenze di spesa.

Per quanto concerne l'accertamento dei residui derivanti da somme assegnate agli Organi periferici ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908, le RTS forniranno i relativi prospetti alla corrispondente Amministrazione periferica, promuovendo la tempestiva emanazione dei decreti di accertamento dei residui, ai sensi dell'art. 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Anche in tali ipotesi, i decreti e le relative dimostrazioni, da compilarsi sulla base del modello allegato 2, sono trasmessi dalle Amministrazioni periferiche, entro e non oltre il 31 marzo 2019 alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed in copia conforme alla RTS di riferimento, che provvederà sollecitamente ad esercitare il controllo di competenza e a darne informazione alla Sezione regionale medesima, utilizzando il prospetto in allegato 5A.

Si precisa che i DAR riguardanti le spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento delle Ragionerie territoriali dello Stato, decentrate attraverso l'assegnazione di fondi, ai sensi della legge n.908/1960, dovranno essere emanati dalla Ragioneria territoriale dello Stato con sede nel capoluogo di Regione, titolare della gestione su base regionale, con riferimento

a ciascun capitolo. A tal fine, la RTS preposta al controllo delle predette spese fornirà alle RTS con sede nel capoluogo di regione i prospetti dimostrativi da allegare ai DAR.

È appena il caso di precisare che il pagamento delle spese in conto residui, come è noto, non richiede la preventiva predisposizione e registrazione del DAR, anche alla luce di quanto disposto dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, che ha recepito la direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Pertanto, l'emissione dei titoli di spesa in conto residui non potrà subire ritardi in attesa del completo espletamento degli adempimenti descritti nella presente circolare; ugualmente in fase di controllo di regolarità amministrativa e contabile si darà corso agli stessi in virtù del disposto dell'art.8, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

Quanto sopra vale anche per le assegnazioni di cassa agli uffici periferici relative a fondi impegnati da parte dell'amministrazione centrale, al fine di consentire il tempestivo pagamento delle spese in conto residui da parte delle amministrazioni periferiche.

Il Ragioniere Generale dello Stato